

**REGOLAMENTO della CONFERENZA dei SINDACI
dei COMITATI dei SINDACI di DISTRETTO
e dei loro ESECUTIVI
COMUNI della Provincia di Belluno**

(art. 26, comma 2 della legge Regionale n. 19 ottobre 2016,
art. 5 comma 2 Legge Regionale n. 56 del 14/9/1994 e dall'art. 3, comma 14, del D.Lgs n. 502/92)

Approvato con la delibera n° 1 del 31.5. 2018

I N D I C E

CAPO I CONFERENZA DEI SINDACI dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti

- ART. 1 Conferenza dei Sindaci
- ART.2 Presidente della Conferenza dei Sindaci
- ART. 3 Esecutivo della Conferenza dei Sindaci
- ART.4 Funzioni dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci

CAPO II COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO

- ART. 5 Comitato dei Sindaci di Distretto
- ART. 6 Funzioni del Comitato dei Sindaci di Distretto
- ART. 7 Presidente del Comitato dei Sindaci di Distretto
- ART. 8 Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto
- ART. 9 Funzioni dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto
- ART. 10 Modalità operative dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto
- ART. 11 Relazioni della Conferenza dei Sindaci con i Comitati di Distretto

CAPO III NORME DI FUNZIONAMENTO

- ART.12 Funzionamento
- ART.13 Convocazioni
- ART. 14 Ordine del giorno
- ART. 15 Validità delle sedute e designazione degli scrutatori
- ART. 16 Modalità d'intervento
- ART. 17 Deposito e consultazione degli atti
- ART. 18 Discussione – chiusura
- ART. 19 Votazioni
- ART. 20 Processo verbale
- ART. 21 Pubblicità delle riunioni
- ART. 22 Ufficio di Segreteria
- ART. 23 Disposizioni generali
- ART. 24 Validità del regolamento

CAPO I - CONFERENZA DEI SINDACI

ART. 1 - CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI

- 1) La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni il cui territorio è compreso nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti (art. 26, comma 2 della legge Regionale n. 19 ottobre 2016, art. 5 comma 2 Legge Regionale n. 56 del 14/9/1994 e dall'art. 3, comma 14, del D.Lgs n. 502/92).
- 2) La Conferenza dei Sindaci svolge le funzioni previste dall'art. 3, comma 14, del D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.Lgs n. 229/99, dalle Leggi Regionali n. 56/94, n. 5/96, n. 11/01 e successive modifiche e integrazioni *"al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione"*.
- 3) La Conferenza dei Sindaci:
 - a) adotta il regolamento per disciplinare l'attività propria e dell'Esecutivo;
 - b) approva l'eventuale atto di indirizzo e coordinamento contenente le priorità strategiche in area sociale, e socio-sanitaria, per raggiungere gli obiettivi di salute definiti dalla programmazione regionale;
 - c) approva il Piano di Zona e gli indirizzi degli atti di pianificazione e di programmazione se previsti dalla normativa;
 - d) provvede all'armonizzazione dei Piani di Zona dei Distretti e all'invio alla Regione;
 - e) adotta eventuali provvedimenti in base ai quali l'ULSS assicura i livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai Comuni;
 - f) esprime parere obbligatorio sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d'esercizio;
 - g) promuove con i Comitati dei Distretti modalità e strumenti operativi per garantire l'integrazione e il raccordo delle attività in ambito aziendale;
 - h) mette in atto le azioni necessarie per garantire l'equilibrio territoriale sia a livello finanziario sia nell'organizzazione delle reti dei servizi al fine di assicurare equità di accesso;
 - i) promuove, con il supporto dell'Azienda ULSS strategie, interventi e specifici accordi di programma volti alla promozione della salute e alla prevenzione, anche in considerazione delle criticità e delle priorità di salute e in linea con gli indirizzi del Piano Socio-Sanitario Regionale;
 - j) promuove e coordina sulla base di appositi indirizzi regionali, anche in attuazione dell'art. 3 septies del D.Lgs n. 502 del 1992, la stipula di intese tra Comuni, anche singolarmente e Azienda ULSS per la integrazione socio-sanitaria;
 - k) collabora e promuove la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla valutazione dei servizi sanitari e socio-sanitari;
 - l) esprime il parere sulla nomina del Direttore della Funzione Territoriale;
 - m) esprime la valutazione sull'operato del Direttore Generale per la parte di competenza, chiede alla Regione di revocare il Direttore Generale, o di non disporre la conferma nei casi previsti dall'art. 3 bis comma 7 del D.Lgs n. 502 del 1992;

- n) provvede alla designazione di un componente del Collegio sindacale dell'Azienda ULSS;
- o) esprime indirizzi al Presidente in ordine alla partecipazione alla Conferenza Permanente Socio Sanitaria Regionale;
- p) esprime il parere richiesto nell'iter di approvazione delle leggi regionali in materia sanitaria, e socio sanitaria e sociale;
- q) svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e/o da disposizioni regionali.

ART. 2 PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

- 1) Il Presidente, ferma restando la natura collegiale dell'organismo, rappresenta e convoca l'intera Conferenza, ne tutela la dignità e le funzioni, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge e il regolamento, concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato, si ispira a criteri di imparzialità ed efficienza;
- 2) La Conferenza dei Sindaci elegge il Presidente tra i Presidenti dei Comitati dei Sindaci dei Distretti; il Presidente del Comitato non eletto funge da vice-Presidente.
- 3) Il Presidente svolge l'incarico a rotazione nei limiti della durata del suo mandato amministrativo, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 23;
- 4) Di norma la rotazione tra Presidente e Vice Presidente è biennale. Qualora non corrisponda a un mandato quadriennale, la rotazione viene attivata alla metà del periodo considerato dal momento delle elezioni al momento della scadenza del mandato amministrativo. La Conferenza e/o i Presidenti possono comunque concordare diverse durate nel rispetto del principio di rotazione.
- 5) Nel caso di assenza il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti;
- 6) Qualora gli esiti delle elezioni comunali riguardino almeno la metà dei Comuni del Distretto e/o della Conferenza dei Sindaci si procede all'elezione di cui al comma 2 del presente articolo, dopo la rielezione dei Presidenti dei Comitati.
- 7) Qualora il Presidente della Conferenza dei Sindaci intenda dimettersi dalla carica (dimissione che comporta anche la dimissione dal ruolo di Presidente del Comitato di Distretto) esso deve presentare proprie dimissioni per iscritto alla Conferenza. Il Vice Presidente o, in sua assenza, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, convocherà la Conferenza affinché proceda a nuova elezione del presidente.

ART. 3 ESECUTIVO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

- 1) L'Esecutivo è nominato dalla Conferenza dei Sindaci ed è composto dai Presidenti dei Comitati dei Sindaci dei Distretti e da altri Sindaci. Il numero dei componenti l'Esecutivo, compreso il Presidente, è dispari ed è pari a 5 oltre a 4 supplenti, che partecipano all'esecutivo e possono sostituire i titolari del proprio Distretto, qualora assenti.
- 2) I Sindaci dell'Esecutivo vengono individuati secondo i criteri dell'art. 5, comma 4, della L.R. n. 56 del 1994 con riguardo alla rappresentatività per densità demografica e valorizzando ed

equilibrando le specificità territoriali anche in riferimento alla collocazione dei Comuni all'interno dei Distretti;

- 3) Qualora un componente dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci intenda dimettersi dalla carica esso deve presentare le proprie dimissioni per iscritto al Presidente della Conferenza. Quest'ultimo convocherà la Conferenza dei Sindaci affinché proceda a nuova elezione del componente dell'Esecutivo, ai sensi del precedente articolo 3 comma 2;
- 4) La convocazione dell'Esecutivo avviene per disposizione del Presidente, che formula contestualmente un ordine del giorno;
- 5) L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti l'Esecutivo almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione;
- 6) Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnata almeno 24 ore prima anche a mezzo telegramma, telefax, e-mail o posta certificata.

ART. 4 FUNZIONI DELL'ESECUTIVO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

- 1) L'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci svolge tutti i compiti non espressamente riservati alla Conferenza o al Comitato dei Sindaci di Distretto in particolare quelli previsti all'art. 5, comma 7 della L.R. 56 del 1994:
 - a) svolge attività di proposta ed impulso nei confronti della Conferenza e ne istruisce gli atti;
 - b) esamina gli atti degli organi dell'Azienda ULSS ed ogni altro dato informativo e relaziona alla Conferenza;
 - c) esprime parere sugli atti di pianificazione sociale, socio sanitaria e del territorio predisposti dal Direttore Generale, secondo i termini di legge;
 - d) riceve dai Comitati dei Sindaci dei Distretti gli atti di competenza degli stessi Comitati e li trasmette alla Regione qualora previsto;
 - e) esprime al Direttore Generale il parere sulla nomina del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari;
 - f) fornisce indirizzi per armonizzare orientamenti e decisioni assunte dai Comitati dei Sindaci dei Distretti, e/o dagli Esecutivi dei Comitati dei Sindaci dei Distretti, allo scopo di garantire uniformità nell'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari del territorio da parte dei cittadini;
 - g) svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e/o da disposizioni regionali.
- 2) Ogni Comitato dei Sindaci, ogni Sindaco, nonché il Direttore Generale dell'Azienda ULSS hanno facoltà di chiedere l'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno.
- 3) Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato, tramite il Segretario, la presenza del numero legale.
- 4) In caso di impedimento, ciascun Sindaco può farsi rappresentare da un Assessore o Consigliere Comunale, appositamente delegato per iscritto per una sola seduta o per tutto il tempo del mandato, salvo revoca.
- 5) L'Esecutivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.



REGOLAMENTO
CONFERENZA dei SINDACI
COMITATO DEI SINDACI di DISTRETTO
ESECUTIVI di CONFERENZA e COMITATI
COMUNI della Provincia di Belluno
Azienda ULSS n.1 Dolomiti



- 6) L'attività di supporto viene svolta dalla segreteria della Conferenza dei Sindaci.
- 7) I pareri e le determinazioni si intendono assunte a maggioranza dei presenti, salvo dichiarazioni contrarie espresse a verbale e richiamata la regola di cui all'articolo 19 comma 5.
- 8) Le sedute dell'Esecutivo non sono pubbliche.



REGOLAMENTO
CONFERENZA dei SINDACI
COMITATO DEI SINDACI di DISTRETTO
ESECUTIVI di CONFERENZA e COMITATI
COMUNI della Provincia di Belluno
Azienda ULSS n.1 Dolomiti



CAPO II COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO

ART. 5 - COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO

- 1) Il Comitato dei Sindaci di Distretto è composto dai Sindaci dei Comuni del territorio delle ex Aziende ULSS.

ART. 6 - FUNZIONI DEL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO

- 1) Il Comitato dei Sindaci di Distretto svolge le funzioni previste dall'art. 26, comma 5 della L.R. n. 19 del 2016 e in particolare:
 - a) formula al Direttore di Distretto il parere sulla proposta di Programma delle Attività Territoriali;
 - b) formula al Direttore Generale l'intesa sul Programma delle Attività Territoriali limitatamente alle attività sociosanitarie;
 - c) elabora e approva il bilancio di parte sociale preventivo e consuntivo del Distretto, il Piano di Zona del Distretto, il Piano locale per la non autosufficienza del Distretto;
 - d) esprime parere sulle schede di dotazione territoriale, esprime parere sulla collocazione delle strutture intermedie, esprime parere sull'attivazione della Medicina di Gruppo Integrata;
 - e) collabora con l'Azienda ULSS per la realizzazione delle Medicine di Gruppo Integrate, anche mettendo a disposizione idonee strutture;
 - f) svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e/o da disposizioni regionali.

ART. 7 PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI DEL DISTRETTO

- 1) Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto sono eletti dai Sindaci del Comitato dei Sindaci di Distretto, previsto dall'art.26 della L.R. 19 del 2016.
- 2) In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
- 3) Il Presidente rappresenta e convoca l'intero Comitato, ne tutela la dignità e le funzioni, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge e il regolamento, concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato, si ispira a criteri di imparzialità ed efficienza.
- 4) L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti; la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione ed approvata con il voto della maggioranza dei presenti.
- 5) Il Presidente apre e chiude i lavori del Comitato, che sono aperti al pubblico, salvo diversa determinazione del Presidente di svolgere la seduta a porte chiuse quando ciò si renda motivatamente necessario.

ART. 8 - ESECUTIVO DEL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO

- 1) Il Comitato dei Sindaci di Distretto nomina un Esecutivo, costituito da cinque componenti e, su autonoma scelta del Comitato, da altri due componenti che partecipano senza diritto di



REGOLAMENTO
CONFERENZA dei SINDACI
COMITATO DEI SINDACI di DISTRETTO
ESECUTIVI di CONFERENZA e COMITATI
COMUNI della Provincia di Belluno
Azienda ULSS n.1 Dolomiti



voto, salvo l'assenza di titolari; in tal caso assumono la qualifica di supplenti con diritto di voto.

Costituiscono l'Esecutivo:

- il Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto;
- il Vice Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto;
- i Sindaci in rappresentanza degli ambiti territoriali come definiti nei distretti in prima applicazione della L.R. 19/16.

2) L'Esecutivo può costituire commissioni politiche o tecnico-politiche per affrontare temi specifici.

ART. 9 - FUNZIONI DELL'ESECUTIVO DEL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO

- 1) L'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto svolge tutti i compiti non espressamente riservati al Comitato. A tal fine:
 - a) svolge attività di proposta ed impulso nei confronti del Comitato dei Sindaci di Distretto e ne istruisce gli atti;
 - b) esamina gli atti degli organi dell'Azienda ULSS ed ogni altro dato informativo e relaziona al Comitato dei Sindaci di Distretto;
 - c) assume le decisioni sugli argomenti, a valenza territoriale, per i quali non sia richiesta dalla normativa vigente l'espressione diretta del Comitato dei Sindaci di Distretto o di altri organismi di rappresentanza degli Enti Locali;
 - d) assume deliberazioni urgenti in caso di impossibilità di convocazione del Comitato dei Sindaci, fatta salva la ratifica da parte dello stesso;
 - e) assume deliberazioni sugli argomenti specificatamente delegati dal Comitato;
 - f) in caso di inerzia del Presidente del Comitato dei Sindaci, su richiesta di almeno tre componenti l'Esecutivo, o d'ufficio, il Presidente della Conferenza dei Sindaci (o il Vice Presidente della Conferenza dei Sindaci, qualora il Presidente del Comitato dei Sindaci coincida con il Presidente della Conferenza dei Sindaci) provvede a convocare l'Esecutivo.

ART. 10 - MODALITA' OPERATIVE DELL'ESECUTIVO DEL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO

- 1) La convocazione dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto avviene per disposizione del Presidente, il quale formula contestualmente un ordine del giorno.
- 2) I pareri e le determinazioni si intendono assunte a maggioranza dei presenti, salvo dichiarazioni contrarie espresse a verbale.

ART. 11 - RELAZIONI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI CON I COMITATI DI DISTRETTO

- 1) La Conferenza dei Sindaci nello svolgere le proprie funzioni di programmazione, verifica e controllo terrà conto delle specifiche valutazioni emerse in ambito distrettuale dai Comitati di Distretto.



REGOLAMENTO
CONFERENZA dei SINDACI
COMITATO DEI SINDACI di DISTRETTO
ESECUTIVI di CONFERENZA e COMITATI
COMUNI della Provincia di Belluno
Azienda ULSS n.1 Dolomiti



- 2) Il Presidente della Conferenza dei Sindaci, anche attraverso il Vice Presidente, garantisce il raccordo fra la Conferenza e i Comitati dei Sindaci di Distretto sulle questioni inerenti il territorio di appartenenza dei Comitati medesimi, al fine di coniugare la programmazione territoriale dell'Azienda ULSS nel suo complesso con quella distrettuale.
- 3) La Conferenza dei Sindaci fa precedere l'approvazione di atti e documenti dalla richiesta di parere da parte del Comitato dei Sindaci di Distretto, quando ritenuto necessario.
- 4) L'eventuale parere deve essere rilasciato entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, salvo motivati termini inferiori, e si intende positivo qualora non venga espresso nel tempo fissato.



REGOLAMENTO
CONFERENZA dei SINDACI
COMITATO DEI SINDACI di DISTRETTO
ESECUTIVI di CONFERENZA e COMITATI
COMUNI della Provincia di Belluno
Azienda ULSS n.1 Dolomiti



CAPO III NORME DI FUNZIONAMENTO

ART. 12 - FUNZIONAMENTO

- 1) La Conferenza dei Sindaci dell' Azienda ULSS 1 Dolomiti individua:
 - a) la sede della Conferenza c/o la sede dell'Ufficio di Segreteria unificato è presso l'Ulss n.1 Dolomiti.
La sede del Comitato dei Sindaci del Distretto di Belluno è c/o la U.O.C. Sociale dell' Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, Via Feltre, 57 Belluno.
La sede del Comitato dei Sindaci del Distretto di Feltre è c/o la Sede di Feltre della U.O.C. Sociale dell' Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, Via Bagnols sur Cèze, 3 Feltre;
 - b) le riunioni della Conferenza verranno organizzate favorendo la più ampia partecipazione tenuto conto della conformazione del territorio e secondo un principio di rotazione.

ART. 13 - CONVOCAZIONI

- 1) La Conferenza dei Sindaci è convocata dal suo Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora della seduta, nonché l'ordine del giorno della stessa.
- 2) La Conferenza dei Sindaci deve essere convocata almeno due volte all'anno. Deve essere altresì convocata, entro 15 giorni, quando ne facciano richiesta un numero di Sindaci che rappresentino almeno un quinto dei Sindaci componenti la Conferenza e quando ne faccia richiesta scritta e motivata il Direttore Generale dell' Azienda ULSS 1 Dolomiti.
- 3) L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti la Conferenza almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
- 4) Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima anche a mezzo telegramma, telefax, e-mail o posta certificata.
- 5) Copia dell'avviso di convocazione viene trasmessa via pec a ciascun Comune e pubblicata agli albi dei singoli Comuni nonché all'albo dell'Unità Locale Socio Sanitaria e siti internet.

ART. 14 - ORDINE DEL GIORNO

- 1) L'ordine del giorno delle sedute è formulato dal Presidente.
- 2) Ogni Comitato dei Sindaci di Distretto, ogni Sindaco, nonché il Direttore Generale dell' Azienda ULSS, ha facoltà di chiedere l'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno. Il Presidente inserisce questi punti nella prima riunione convocata dalla richiesta.
- 3) L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti; la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione ed approvata con il voto della maggioranza dei presenti.

ART. 15 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI

- 1) Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato, tramite il segretario, la presenza del numero legale.

- 2) In caso di impedimento, ciascun Sindaco può farsi rappresentare da un Assessore o da un Consigliere Comunale, appositamente delegato per iscritto per una sola seduta o per tutto il tempo del mandato, salvo revoca.
- 3) Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono convocate in prima e seconda convocazione; la seduta è legalmente costituita quando, in prima convocazione, siano presenti la maggioranza assoluta dei Comuni componenti; in seconda convocazione è necessaria la presenza di un numero inferiore di Comuni pari a 1/3 .
- 4) La seduta si considera deserta nel caso in cui, trascorsi 30 minuti dall'ora fissata, non si sia raggiunto il numero delle presenze necessario per la sua validità.
- 5) Il Presidente designa in caso di necessità due componenti della Conferenza alle funzioni di scrutatore per le votazioni a scrutinio segreto.

ART. 16 - MODALITA' DI INTERVENTO

- 1) L'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno è svolta dal Presidente, o altro componente da lui delegato, o dal componente che ha chiesto l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno, o su delega del Presidente, dalla Direzione Aziendale dell'Azienda ULSS. Dopo l'illustrazione dell'oggetto in discussione, il Presidente accorda la parola ai componenti nell'ordine di richiesta o di iscrizione.
- 2) Il Presidente disciplina gli interventi con facoltà di determinare la durata degli stessi allo scopo di garantire l'intervento di tutti i componenti alla discussione.

ART. 17 - DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

- 1) Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede della segreteria della Conferenza dei Sindaci, del Comitato dei Sindaci di Distretto e dell'Esecutivo della Conferenza o dell'Esecutivo del Comitato e nell'area riservata alla Conferenza dei Sindaci del sito web aziendale.
- 2) I componenti della Conferenza possono accedere agli atti inerenti agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 18 - DISCUSSIONE -CHIUSURA

- 1) Prima che inizi la discussione di un argomento o durante la discussione medesima, ogni componente la Conferenza può presentare comunicazioni o richieste sull'argomento trattato.
- 2) La discussione viene aperta, moderata e chiusa dal Presidente.

ART. 19 - VOTAZIONI

- 1) Dichiarata chiusa la discussione, l'argomento, se richiesto, viene messo ai voti.
- 2) Ogni proposta messa a votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza assoluta dei presenti, con votazione di norma palese.
- 3) Le decisioni e giudizi su persone sono espressi con votazione segreta. Le elezioni dei Presidenti possono avvenire a votazione palese su unanime decisione della Conferenza.

- 4) I Sindaci non possono prendere parte a riunioni o a discussioni che comunque riguardino, in tutto o in parte direttamente o indirettamente, i loro interessi, o quelli dei propri coniugi, conviventi, parenti o affini fino al quarto grado, o Enti, Società, Amministrazioni, anche senza fini di lucro, a cui siano in qualsiasi forma collegati.
- 5) Coloro che si astengono dal voto o che non possono votare, non sono computati tra i votanti.
- 6) Terminata la votazione, il Presidente proclama l'esito della votazione.

ART. 20 - PROCESSO VERBALE

- 1) Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario della Conferenza dei Sindaci, che a sua volta si avvale dell'Ufficio di Segreteria di cui all'articolo 22.
- 2) Ogni componente la Conferenza dei Sindaci ha diritto, durante la seduta, di richiedere la verbalizzazione del proprio intervento/dissenso nei confronti dei provvedimenti adottati e dei motivi che lo hanno determinato.
- 3) I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e sono resi disponibili nel sito web aziendale, corredati della documentazione inerente gli argomenti discussi.

ART. 21 - PUBBLICITA' DELLE RIUNIONI

- 1) Le riunioni della Conferenza dei Sindaci sono aperte al pubblico, salvo diversa determinazione motivata del Presidente.
- 2) Le riunioni del Comitato dei Sindaci di Distretto sono pubbliche salvo diversa determinazione motivata del Presidente del Comitato dei Sindaci di Distretto.
- 3) Le riunioni degli altri organismi non sono aperte al pubblico.

ART. 22 - UFFICIO DI SEGRETERIA

- 1) Per il loro funzionamento, la Conferenza dei Sindaci e il Comitato dei Sindaci di Distretto si avvalgono di un'apposita struttura tecnica denominata Ufficio di segreteria, gestito con risorse proprie dei Comuni che prevede articolazione nei Distretti come intesi dalla L.R. 19 del 2016.
- 2) L'Ufficio di segreteria interagisce con i Responsabili e Referenti per le materie attribuite alla Conferenza dei Sindaci e al Comitato dei Sindaci di Distretto dalla normativa vigente.
- 3) L'Azienda ULSS mette a disposizione idonei locali per la Conferenza dei Sindaci e per il Comitato dei Sindaci di Distretto e per eventuali altre riunioni.

ART. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) Il funzionamento del Comitato dei Sindaci e del suo Esecutivo è disciplinato, in analogia alla Conferenza e per quanto compatibili e necessarie, in base alle disposizioni di cui agli articoli 2 comma 7, 3 comma 3 e dagli articoli da 13 a 22 sulle norme di funzionamento.



REGOLAMENTO
CONFERENZA dei SINDACI
COMITATO DEI SINDACI di DISTRETTO
ESECUTIVI di CONFERENZA e COMITATI
COMUNI della Provincia di Belluno
Azienda ULSS n.1 Dolomiti



- 2) Alle riunioni della Conferenza, dei Comitati dei Sindaci di Distretto e dei rispettivi Esecutivi possono essere invitate persone esterne agli stessi, qualora invitate motivatamente dai Presidenti di detti organismi.
- 3) Se un Comune della Conferenza dei Sindaci viene commissariato le funzioni del Sindaco sono assunte dal Commissario. Al Commissario non sono affidabili gli incarichi di Presidente e Vice Presidente.
- 4) La Conferenza dei Sindaci può in ogni momento sostituire il Presidente o un membro dell'Esecutivo presentando mozione di sfiducia sottoscritta dai due terzi dei componenti la Conferenza e proponendo di procedere a nuova elezione, secondo le modalità previste dalla presente disciplina.

ART. 24 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci in prima convocazione a maggioranza assoluta, in seconda convocazione, da tenersi entro quindici giorni a maggioranza dei presenti pari almeno alla metà dei Sindaci presenti, o in terza convocazione, da tenersi dopo due mesi, a maggioranza dei presenti.
 - 2) Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e ha validità fino a diversa deliberazione da parte della Conferenza dei Sindaci, da approvare con le modalità del comma precedente.
 - 3) Eventuali modifiche alla normativa nazionale e regionale verranno recepite nei regolamenti con le modalità di cui al comma 1.
-

Appendice:

COMUNI		
	DISTRETTO DI BELLUNO	DISTRETTO DI FELTRE
1	AGORDO	ARSIE'
2	ALLEGHE	BORGO VALBELLUNA
3	ALPAGO	CESIOMAGGIORE
4	AURONZO	FELTRE
5	BELLUNO	FONZASO
6	BORCA DI CADORE	LAMON
7	CALALZO DI CADORE	PEDAvena
8	CANALE D'AGORDO	SAN GREGORIO N. ALPI
9	CENCENIGHE AGORDINO	SANTA GIUSTINA BELLUNESE
10	CHIES D'ALPAGO	SEDICO
11	CIBIANA DI CADORE	SEREN DEL GRAPPA
12	COLLE S.LUCIA	SETTEVILLE
13	COMELICO SUPERIORE	SOSPIROLO
14	CORTINA D'AMPEZZO	SOVRAMONTE
15	DANTA DI CADORE	
16	DOMEGGE DI CADORE	
17	FALCADE	
18	GOSALDO	
19	LA VALLE AGORDINA	
20	LIMANA	
21	LIVINALLONGO	
22	LONGARONE	
23	LORENZAGO DI CADORE	
24	LOZZO DI CADORE	
25	OSPITALE DI CADORE	
26	PERAROLO DI CADORE	
27	PIEVE DI CADORE	
28	PONTE NELLE ALPI	
29	RIVAMONTE AGORDINO	
30	ROCCA PIETORE	
31	S.NICOLÒ COMELICO	
32	S.PIETRO DI CADORE	
33	S.STEFANO DI CADORE	
34	S.TOMASO AGORDINO	
35	S.VITO DI CADORE	
36	SELVA DI CADORE	
37	SOVERZENE	
38	TAIBON AGORDINO	
39	TAMBRE	
40	VAL DI ZOLDO	
41	VALLADA AGORDINA	
42	VALLE DI CADORE	
43	VIGO DI CADORE	
44	VODO DI CADORE	
45	VOLTAGO AGORDINO	
46	ZOPPE' DI CADORE	

**Oggetto: DISCIPLINA PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE SEDUTE DEL
COMITATO DEI SINDACI**

IL COMITATO DEI SINDACI

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, il quale estende a tutto il territorio nazionale le misure di controllo rafforzato in conseguenza dei mutati scenari epidemiologici;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO in particolare che l’art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n.18 prevede quanto segue: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel

rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

CONSIDERATO CHE tutto il territorio nazionale è colpito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che è necessario evitare lo svolgimento di riunioni collegiali e che pertanto anche il Comitato dei Sindaci e il suo Esecutivo devono dotarsi, per analogia, di disposizioni organizzative per consentire lo svolgimento di riunioni in modalità telematica;

CHE ai sensi dell'art. 1, lett.q) del DPCM 8 marzo 2020, occorre privilegiare, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto;

TENUTO CONTO che il Regolamento della Conferenza dei Sindaci approvato in data 31/05/2018, non prevede che la Conferenza e i Comitati dei Sindaci e i loro Esecutivi possano riunirsi mediante videoconferenza e simili sistemi;

RITENUTO di dotare i Comitati dei Sindaci delle disposizioni organizzative necessarie per consentire lo svolgimento delle prossime sedute mediante video conferenza non solo alla luce dell'emergenza COVID – 19 ma anche, una volta superata tale emergenza, nei casi in cui tale modalità di svolgimento si renda opportuna in relazione alle esigenze dei componenti e per una maggior efficienza dell'attività amministrativa;

RITENUTO inoltre di dotare la Conferenza dei Sindaci delle medesime disposizioni organizzative da far approvare nella prima seduta utile;

Con VOTAZIONE favorevole ed unanime, espressa in forma palese nei modi di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE le seguenti disposizioni organizzative al fine di consentire la gestione telematica delle sedute del Comitato dei Sindaci e del suo Esecutivo alla luce dell'emergenza COVID – 19 ma anche, una volta superata tale emergenza, nei casi in cui tale modalità di svolgimento si renda opportuna in relazione alle esigenze dei componenti e per una maggior efficienza dell'attività amministrativa:

1 - Ai fini delle presenti disposizioni organizzative, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni tenute, con partecipazione dei componenti, a distanza attraverso adeguati sistemi telematici.

2 - La partecipazione a distanza alle riunioni del Comitato dei Sindaci e del suo Esecutivo presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti, in modo tale che il Segretario del Comitato possa identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti e che il Presidente o suo sostituto possa regolare l'andamento dello svolgimento della riunione e costatare e proclamare i risultati delle votazioni.

3 - Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, chat. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l'utilizzo della posta elettronica.

4 - La convocazione delle adunanze avviene con modalità ordinaria di invio email ai componenti aventi diritto contenente l'ordine del giorno, la documentazione utile per l'esame degli argomenti e il link di collegamento al meeting online.

5 - La convocazione contiene altresì l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge l'adunanza con la modalità del meeting online in sistema chiuso (teleconferenza, videoconferenza, chat) e ciascun componente del Comitato garantisce, con il suo collegamento, di fare uso esclusivo e protetto della partecipazione.

6 - Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità previsti dal vigente Regolamento.

8 - La seduta del Comitato si considera tenuta nel luogo ove è presente il Presidente . All'ora prevista per l'inizio seduta, sarà attivato il collegamento telematico predisposto; fino a quando il Componente non attiverà il collegamento e tale mancato collegamento non dipenda da cause di natura tecnica, lo stesso sarà considerato assente;

9 - Dell'adunanza del Comitato con la modalità telematica viene redatto un verbale all'interno del quale viene precisato il giorno e l'ora della seduta, il fatto che l'adunanza si è tenuta in modalità telematica, i presenti.

10 – Le deliberazioni assunte seguono l'ordinaria procedura di pubblicazione, sottoscrizione e conservazione prevista.

11 – Stante il carattere di urgenza delle presenti disposizioni, non è possibile garantire nell'immediato l'attivazione di forme di partecipazione al pubblico. Fino all'attivazione di idonei flussi multimediali, il Presidente del Comitato si rende disponibile a mantenere i rapporti con gli organi di stampa.